

REGOLAMENTO
PER IL
CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE
DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DEL COMPARTO

Sommario

Art. 1- Premessa	3
Art. 2- Tipologia di Incarico	3
Art. 3- Istituzione e conferimento degli incarichi	4
Art. 4- Incarichi di posizione	5
Art. 5- Incarichi di funzione organizzativa	6
Art. 6- Incarichi di funzione professionale	7
Art. 7- Graduazione degli incarichi	9
Art. 8- Avviso di selezione	9
Art. 9- Trattamento economico degli incarichi di funzione	10
Art. 10- Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro	10
Art. 11- Durata, valutazione e revoca degli incarichi	10
Art. 12- Norma finale e di rinvio	12

Allegati

A, B, C, D

Art.1

Premessa

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 02/11/2022 declina agli articoli da 24 a 36 la disciplina degli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati “incarichi di posizione” e “incarichi di funzione” con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie del profilo e dell’area di appartenenza.

Ferma restando la sovraordinazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale e le peculiari competenze e responsabilità del Dirigente, il sistema degli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale ed è funzionale ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale, finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell’autonomia operativa.

Nel rispetto delle disposizioni del CCNL del 02/11/2022 e, nello specifico, dell’articolo 6 - comma 3 - lettera d), il presente regolamento viene adottato previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 2

Tipologia di Incarico

Ai sensi dell’art. 24, CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, l’ARES individua le seguenti tipologie di incarico riepilogate nella tabella che segue:

- a) **Incarico di posizione**, per il solo personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione;
- b) **Incarico di funzione organizzativa**, per il solo personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- c) **Incarico di funzione professionale**, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori.

Non è consentita l’attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l’incarico ad interim di cui al comma 10 dell’art. 26 del CCNL 02 novembre 2022.

Gli incarichi, in relazione all’articolazione organizzativa di appartenenza, sono sovraordinati come segue:

- gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.

La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale.

TIPOLOGIE DI INCARICO

Area	Tipologia incarico	Graduazione
Elevata qualificazione	incarico di posizione	10.000 - 20.000

Area	Tipologia Incarico	Complessità		
		Base	Media	Elevata
Professionisti della salute e dei funzionari	Funzione organizzativa	---	4.000 - 9.500	9.501 - 13.500
	Funzione Professionale	1.000	4.000 - 9.500	9.501 - 13.500
Assistenti	Funzione Professionale	930	1.800	3.000
Operatori	Funzione Professionale	700	1.500	2.000

All'interno della tipologia degli incarichi di funzione organizzativa non è previsto l'incarico di complessità base.

Per la classificazione del personale e il trattamento economico delle categorie degli assistenti e degli operatori si applicano le disposizioni previste dal CCNL vigente.

Art. 3 Istituzione e conferimento degli incarichi

Gli incarichi sono istituiti e conferiti con provvedimenti del Direttore Generale nel rispetto delle procedure definite con il presente regolamento, in relazione alle esigenze di servizio ed organizzative, sulla base dell'Atto Aziendale e delle leggi regionali nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale ed entro i limiti delle risorse economiche disponibili nel fondo previsto dall'art. 102 del CCNL vigente denominato "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali".

Ciascun incarico è conferibile in assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni ed in presenza di valutazioni positive dell'ultimo biennio disponibile, fatto salvo il conferimento dell'incarico di posizione al superamento del periodo di prova per il quale si considera la sola assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Per gli incarichi conferibili a prescindere dall'anzianità di servizio la data del conferimento non può essere precedente quella del superamento del periodo di prova.

La procedura di valutazione negativa e la presenza di provvedimento disciplinare vengono riferite alla data, dunque all'annualità, in cui l'iter procedurale viene concluso con provvedimento finale.

Nel periodo di permanenza nell'incarico di qualunque tipologia, ad eccezione dell'incarico di posizione, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.

Nel periodo di permanenza nell'incarico, di qualunque tipologia, il dipendente può partecipare alle selezioni in atto per il conferimento di altri incarichi ove in possesso dei requisiti di accesso.

Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva ai titolari di incarico di qualsiasi tipologia.

L'attribuzione di un incarico determina la mobilità interna del dipendente destinatario dello stesso verso l'unità operativa di afferenza dell'incarico stesso.

Il conferimento degli incarichi avviene attraverso comparazione, previa pubblicazione di avviso interno che ne esplicita la descrizione e i criteri selettivi nel rispetto del CCNL vigente e del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Gli incarichi di funzione professionale di base per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari sono attribuiti automaticamente, prescindendo dalla previa selezione e non necessitano di descrizione delle linee di attività e degli obiettivi da conseguire si correlano all'area e al profilo di appartenenza e restano aderenti alla struttura aziendale di assegnazione; nel caso di mobilità interna detti incarichi vengono aggiornati automaticamente.

L'indennità di posizione e l'indennità di funzione per l'area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compongono di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di cui alla tabella riportata CCNL vigente - e di una parte variabile quest'ultima definita in sede di provvedimento di graduazione degli incarichi entro il limite massimo stabilito nella citata tabella. Tali valori sono lordi da attribuire per tredici mensilità; insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico.

Il valore dell'incarico di complessità base è composto della sola parte fissa individuata dal CCNL 02/11/2022.

Il valore complessivo dell'indennità di funzione è definito, per l'area degli Assistenti e degli Operatori, in funzione del livello di complessità dell'incarico attribuito, nei valori fissi annui lordi stabiliti nel CCNL vigente da corrispondersi per tredici mensilità.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dal sistema di valutazione e valorizzazione degli incarichi vigente in ARES.

Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance.

L'ammissione dei candidati all'avviso viene disposta con deliberazione dell'ARES.

Art 4. Incarico di posizione

L'incarico di posizione, di cui all'art. 25 del CCNL vigente è conferito a tutto il personale, di tutti i ruoli di cui all'Art. 15 comma 3, lett. e) (Il sistema di classificazione del personale) inquadrato nell'area del personale ad Elevata Qualificazione, ai fini dello svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. Non sono conferibili incarichi di posizione al personale di cui al citato comma 3 dell'art.15, lettere a), b), c) e d).

Nello specifico:

- Per il personale del ruolo sanitario: l'incarico rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi.
- Per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: l'incarico rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa.

Gli incarichi di posizione sono conferibili a tempo determinato, dopo il superamento del periodo di prova, ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo per quanto previsto al comma 8 art. 26 CCNL vigente.

Art. 5

Incarichi di funzione organizzativa

L'incarico di funzione organizzativa, distinto in Elevata o Media complessità, è conferibile al personale di tutti i ruoli di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 02 novembre 2022, ove inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ai fini dell'assunzione di specifiche responsabilità gestionali.

Per il **personale del ruolo sanitario**: in ragione della tipologia di attività sanitaria dell'Ares, l'incarico è finalizzato alla gestione di processi di prevenzione, formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Per il **personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico**: l'incarico è finalizzato alla gestione dei processi di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi.

Gli incarichi di funzione organizzativa sono conferibili a tempo determinato di cinque anni, al personale in possesso della laurea triennale e che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 CCNL 2/11/2022 nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Gli incarichi di funzione organizzativa per la sola funzione di coordinamento sono conferibili a tempo determinato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

L'incarico è rinnovabile alla scadenza previa valutazione positiva e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire. In fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto per gli incarichi di funzione organizzativa, l'incarico di funzione organizzativa può essere conferito al personale con esperienza maturata di almeno quindici anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Art. 6
Incarichi di funzione professionale

L'incarico di funzione professionale è conferibile al personale di tutti i ruoli di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 02 novembre 2022, inquadrato in qualsiasi area ad esclusione dell'Area di Elevata Qualificazione.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati i predetti ruoli e le classificazioni unitamente ai contenuti minimi delle attività caratterizzanti l'incarico di funzione professionale in relazione alle aree di appartenenza.

RUOLI, CLASSIFICAZIONI E CONTENUTI MINIMI DELLE ATTIVITA'- art. 29 CCNL		
AREA	COMPLESSITA'	ATTIVITA' DELL' INCARICO
Area dei Professionisti della salute e dei funzionari	Elevata Media	Per il ruolo sanitario : attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale : attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in funzionari materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo ; responsabilità di risultato
Area degli Assistenti	Elevata Media Base	Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale : punto di riferimento del processo tecnico organizzativo o amministrativo contabile
Area degli Operatori	Elevata Media Base	Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale : svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, in relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:

A) per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari:

- A1)** al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto un incarico di complessità base;
- A2)** l'incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di appartenenza, prevede i seguenti requisiti:

Ruolo sanitario:

- **Incarico di "professionista specialista"**: possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

- **Incarico di "professionista esperto"**: acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza professionale di tre anni, valutazione positiva della performance

individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa

- **Incarico di “funzione professionale”:** 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:

Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

B) per le aree degli assistenti e degli operatori:

per gli incarichi di qualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel profilo di appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per l'esercizio della professione, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Nel computo degli anni di esperienza professionale di cui al comma 3, lett. A al punto 2) e B), del presente articolo, rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso 11 ospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei paesi dell'Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.

Gli incarichi di funzione professionale per l'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari e per l'Area degli Assistenti e degli operatori, fatti salvi per entrambi gli incarichi di base, sono conferibili a tempo determinato per una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, per una durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Tali incarichi, fatti salvi gli incarichi di base per l'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, sono rinnovabili previa valutazione positiva ed assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Nel computo degli anni di esperienza professionale, ove computabile ai fini del requisito di accesso per il conferimento degli incarichi, rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) del CCNL del 02 novembre 2022, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi.

Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a Euro 3.000. In tali casi il valore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata istituibili non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità media. La percentuale può essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

Il provvedimento motivato di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale, è reso in forma scritta e riporta i contenuti dell'incarico ivi inclusi la descrizione delle linee di attività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.

Art. 7

Graduazione degli incarichi

La graduazione degli incarichi è effettuata sulla base dei criteri e parametri individuati all'art. 26, comma 3 e art. 30 commi 3 e 4 del vigente CCNL 02/11/2022. Per la graduazione degli incarichi di posizione, di funzione di organizzazione e di funzione professionale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) poiché gli incarichi possono presentare caratteristiche differenziali di complessità e di connessa responsabilità, in funzione della specificità dell'incarico da attribuire, sono individuati parametri differenziali da utilizzare. I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura degli incarichi sono riportati nelle tabelle B, C, D allegate al presente regolamento. La Direzione Aziendale provvederà ad attribuire un peso per ciascun indicatore/parametro a ciascun incarico, nel limite dei punti relativi al fattore considerato.

In base a quanto sopra, l'Azienda provvederà, in base al proprio assetto organizzativo, a mappare le varie posizioni riconducendole alle tipologie di incarico di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Preventivamente all'attivazione delle procedure di assegnazione degli incarichi, ad ognuno di essi sarà assegnato un punteggio per ogni fattore, come individuati nelle tabelle B, C e D allegate al presente regolamento; la somma dei punti assegnati verrà successivamente processata all'interno della tabella di perequazione definendo il peso con cui si graderà l'incarico.

Per quanto riferito al trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e degli operatori si applicano le disposizioni previste dal CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021.

Art. 8

Avviso di selezione

Al fine del conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, l'Azienda provvede all'emanazione di apposito avviso interno, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ARES per una durata pari a 15 giorni, nel quale vengono specificati:

- a) la tipologia di incarico, la sua descrizione e gli ambiti di professionalità richiesti;
- b) la graduazione dell'incarico
- c) i requisiti di accesso;
- d) il profilo professionale richiesto;
- e) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- f) il termine di presentazione delle istanze;
- g) l'invito a dichiarare compiutamente ogni titolo conseguito atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende/enti o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- h) l'invito ad allegare un curriculum professionale, in forma di autocertificazione, che potrà contenere le dichiarazioni di cui al precedente punto sub g);
- i) i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della selezione.

La valutazione delle domande, ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione previsti nel bando e della presentazione entro i termini è affidata alla SC "Sviluppo delle Risorse Umane" che procede, all'esito, alla trasmissione delle domande al Direttore della SC in cui è incardinato l'incarico.

Gli incarichi sono attribuiti dal Direttore Generale su proposta motivata di una Commissione costituita da:

- Direttore della SC di riferimento
- Direttore di Dipartimento o altro Dirigente Ares con incarico di struttura complessa (nel caso di incarichi afferenti a strutture non dipartimentalizzate).

Nel caso di incarichi afferenti a SC dirette dallo stesso soggetto che partecipa alla Commissione in qualità di Direttore di dipartimento ovvero a SC vacanti, il secondo componente sarà un Dirigente individuato dal Direttore Generale.

Ai fini della formulazione della proposta al Direttore Generale la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

- a) valutazione conseguita dai candidati nell'ultimo triennio;
- b) esperienza specifica maturata nel settore, con particolare riferimento all'ultimo triennio;
- c) titoli di studio e di specializzazione e formazione;
- d) abilitazione professionale.
- e) esiti del colloquio finalizzato alla compiuta valutazione in ordine alle attitudini professionali e alle capacità professionali

Art. 9

Trattamento economico degli incarichi di funzione

Con riguardo al trattamento economico derivante dall'attribuzione degli incarichi si rinvia al CCNL e alle schede riepilogative comprensive della classificazione e del valore economico degli incarichi. allegati A, B, C, D al presente regolamento.

.

Art. 10

Responsabilità dell'incaricato e sottoscrizione del contratto integrativo individuale di lavoro

Il dipendente al quale è conferito l'incarico svolge le relative attività da esso previste con assunzione diretta di responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli. All'atto di conferimento dell'incarico, disposto con deliberazione del Direttore Generale, viene sottoscritto da parte del dipendente lo specifico contratto integrativo individuale di lavoro nel quale sono indicati:

1. oggetto dell'incarico;
2. principali funzioni e responsabilità correlate all'incarico conferito;
3. decorrenza e durata;
4. retribuzione connessa alle funzioni attribuite;
5. obiettivi di incarico;
6. modalità ed effetti della valutazione annuale dell'incarico.

La retribuzione connessa alle funzioni svolte è una indennità aggiuntiva corrisposta mensilmente per 13 mensilità in aggiunta al trattamento economico in godimento da parte del dipendente. Le assenze dovute ad aspettative senza assegni a qualsiasi titolo, aspettativa per l'attribuzione di incarichi o per svolgimento del periodo di prova sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, sospendono l'attribuzione dell'indennità spettante per l'incarico.

Art. 11

Durata, valutazione e revoca degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 del presente regolamento sono conferiti per la durata di 5 anni e sono rinnovabili nei limiti previsti dagli artt. 27 e 31 del CCNL 2/11/2022.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.

A tal fine il direttore di SC attribuisce all'incaricato obiettivi da conseguire nell'espletamento dell'incarico (*obiettivi d'incarico*) che saranno integrati annualmente in base agli specifici obiettivi attribuiti alla macrostruttura di riferimento secondo il sistema di budget vivente in Azienda (*obiettivi specifici*).

Gli incarichi possono essere rinnovati a seguito di valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.

Qualora la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 27, comma 7. e 31, comma 9. del vigente CCNL 02/11/2022.

Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto:

- a. della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (valutazione degli incarichi di posizione e di funzione) del vigente CCNL;
- b. a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa.

La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:

- per gli incarichi di posizione: l'affidamento di altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione;
- per gli incarichi di funzione professionale: personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari la garanzia del solo incarico professionale di complessità base, mentre per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti la perdita dell'incarico.

Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell'anno di revoca dell'incarico.

Processi di riorganizzazione – incarichi di posizione

Qualora l'Ares, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e allo stesso viene affidato altro incarico di posizione anche di valore economico complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennità dell'incarico revocato fino alla scadenza.

Processi di riorganizzazione – incarichi di funzione di organizzazione e incarichi di funzione professionale

Qualora l'Ares, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico.

Al dipendente può essere affidato un altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore, ma deve essere garantito il valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato, fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.

Al dipendente appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore. Qualora il dipendente non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque nelle ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell'area nel quale è inquadrato, a valere sul Fondo incarichi, progressioni economiche

e indennità professionali. Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata.

L'Azienda a seguito di successiva attribuzione di incarichi derivanti da scadenza, collocamento in quiescenza, trasferimento del precedente titolare, rinuncia dello stesso, emette un nuovo bando interno qualora sia trascorso almeno un biennio dalla scadenza del precedente; in caso contrario l'incarico sarà attribuito in base alle risultanze del precedente avviso.

Art. 12

Norma finale e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento che lo approva e contestualmente risultano abrogati i precedenti regolamenti aziendali adottati nella materia degli incarichi destinati al personale di ambito comparto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui al I sistema degli incarichi - contenuto nel Capo III, rubricato Sistema degli incarichi, per il Comparto Sanità 2019 – 2021 sottoscritto in via definitiva in data 02 novembre 2022.

ALLEGATI:

Allegato A: scheda riepilogativa comprensiva della classificazione e del valore economico degli incarichi

Allegato B: scheda e tabella per gli incarichi di posizione;

Allegato C: scheda e tabella per gli incarichi di funzione organizzativa e professionale complessità elevata;

Allegato D: scheda e tabella per gli incarichi di funzione organizzativa e professionale complessità media